



MEDIAEVAL SOPHIA

ISSN: 1970-1950

Studi e ricerche sui saperi Medievali

Peer e-Review annuale dell'Officina di Studi Medievali

Direttrice
Patrizia Sardina

Vicedirettrice
Daniela Santoro

Direttore
editoriale
Diego Ciccarelli

27 (gennaio-dicembre 2025)

MEDIAEVAL SOPHIA 27
(gennaio-dicembre 2025)

STUDIA

ANTONIO MACCHIONE, <i>Demoni e posseduti nei Bioi dei santi italo-greci</i>	1
MIRIAM PALOMBA, <i>Il monastero femminile di San Vittorino a Benevento nei secoli X-XIII: una fondazione patrocinata dai principi di Capua e Benevento</i>	17
ANTONIO MURSIA, <i>Donne al potere nella Sicilia normanna. Le signorie di Galgana di Sperlinga, Lucia di Cammarata e Sibilla di Comincini</i>	41
CATERINA CAPPUCCIO, <i>Modelli di interazione tra centro e periferia: il papato e la penisola iberica (sec. XII)</i>	55
MATTIA OLIVA, <i>La teoria psicologica di Ja'aqov Anatoli attraverso l'interpretazione filosofica del Cantico dei Cantici</i>	67
FRANCESCO DI PIETRO, <i>Il percorso di un funzionario angioino tra militia, burocrazia e rappresentazione: il caso di Ademaro Romano</i>	83
MOHAMED OUERFELLI, <i>Défendre les intérêts pisans en Sicile: la mission diplomatique de Corrado de Vico en 1345-1346</i>	107
GIUSEPPE GIUNTA, <i>Il furor e la condizione semireligiosa: la strategia di difesa nell'uxoricidio di Lagia (Montefollonico, 1366)</i>	125
PARIDE PISCITELLO, <i>La Madonna col Bambino in trono tra angeli e santi del pittore Turino Vanni a Palazzo Abatellis: note sparse per una committenza pisana a Palermo</i>	139
LUCIANA PETRACCA, <i>Dialettica normativa e protagonismo civico delle comunità di Terra d'Otranto nel XV secolo: le scritture capitolari del 1463-1464</i>	159

LECTURAE

141

Irene D. Aprile, Roberta Carchiolo, Mariagrazia Patti (a cura di), *Dai Monasteri e dai Conventi. Tesori d'arte*, Palermo, Soprintendenza per i beni culturali e Ambientali di Catania, Officine Grafiche, 2024, pp. 390, ISBN: 978-88-6164-573-8 (Diego Ciccarelli)

- Michele Campopiano, *Storia dell'ambiente nel Medioevo. Natura, società, cultura*, Roma, Carocci, 2025, pp. 176, ISBN: 978-88-290-2796-5 (Riccardo Giuliano)
- Martina Del Popolo, Gemma Teresa Colesanti, *Caterina Llull i Sabastida tra Sicilia e Catalogna. Edizione del suo secondo libro mastro (1479-1486)*, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2025, pp. 850 (Mediterraneum, 6), ISBN: 978-84-1050-007-5 (Daniela Santoro)
- Fulvio Delle Donne, *La sfida dei re. 1283, Angiò contro Aragona*, Bari-Roma, Editori Laterza, 2025, pp. 138, ISBN: 978-88-581-5761-9 (Silvia Urso)
- Franco Franceschi, Paolo Nanni e Gabriella Piccinni (a cura di), *Medioevo che crea. Innovare, inventare, sperimentare nell'Italia dei secoli X-XIV*, Roma-Bari, Laterza (*Storia e società*), 2025, pp. 368, ISBN-10: 8858157621, ISBN-13: 978-8858157626 (Marina Montesano)
- Blanca Garí, *El poder del objeto. Materialidad, memoria y representación en la Baja Edad Media*, Madrid, Siruela, 2024, pp. 312, ISBN: 978-84-19942-84-5 (Gemma Teresa Colesanti)
- Daniel Le Blévec, Laurence Moulinier-Brogi (eds.), *Le corps au Moyen Âge*, Turnhout, Brepols, 2025, pp. 680 (L'Atelier du Médiéviste, 16), ISBN: 978-2-503-61340-6 (Riccardo D'Amico)
- Nicola Naccari, *La Città del Sole. Primato romano ed ecclesiologia nella corrispondenza papale verso l'Oriente greco (XI-XIII sec.)*, Bologna, Bologna University Press, 2024, pp. 246 (Alphabet, 27), ISBN: 979-12-5477-408-3 (Luigi Russo)
- Francesco Panarelli (a cura di), *Città nel Mezzogiorno d'Italia tra XI e XV secolo*, Potenza, BUP-Basilicata University Press, 2024, pp. 254, ISBN: 978-88-31309-31-8 (Giovanni Tabone)
- Francesco Panarelli, *Dante a Mezzogiorno. Il Regno di Sicilia nella Commedia*, Roma, Carocci, 2024, pp. 112, ISBN: 978-88-290-2559-6 (Giovanni Tabone)
- Luciana Petracca, *Il banco Strozzi di Napoli. Credito, economia e società nel Quattrocento*, Roma, Viella, 2024, pp. 374, ISBN: 979-12-5469-695-8 (Gemma Teresa Colesanti)
- Maria Antonietta Russo, *Relazioni di potere e gestione patrimoniale nella Sicilia medievale. L'abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro (secoli XIII-XV)*, Palermo, Palermo University Press, 2025, pp. 300 (Storia. Classici, Fonti, Ricerche, 5), ISBN: 978-88-550-9771-0 (Rosalba Di Meglio)
- Mariarosaria Salerno, *Nel Regno del lusso. I consumi di pregio nei domini degli Angiò (secc. XIII-XIV)*, Pisa, Carocci, 2024, pp. 210, ISBN 978-88-290-2836-8 (Elisa Tosi Brandi)
- Patrizia Sardina (a cura di), *La terra e il mare. Signori, feudi e porti nel Mezzogiorno medievale e moderno*, Palermo, Palermo University Press, 2025, pp. 249 (Culturesocietà; 17) ISBN (a stampa): 978-88-5509-785-7, ISBN (online): 978-88-5509-782-6 (Silvia Urso)
- Jesús Ángel Solórzano Telechea, Jelle Haemers, Nena Marthe Vandeweerd, *El uso social del espacio en las ciudades medievales del suroeste de Europa*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2024, pp. 480, ISBN: 978-84-9960-182-3 (Elisa Turrisi)

Vincenzo Tedesco, *L'anima di Traiano tra inferno e paradiso. Storia di una leggenda medievale*, Roma, Carocci Editore, 2024, pp. 218, ISBN: 978-88-290-2476-6 (Silvia Urso)

ATTIVITÀ OSM gennaio-dicembre 2025 233

CURRICULA 241

Dialettica normativa e protagonismo civico delle comunità di Terra d'Otranto nel XV secolo: le scritture capitolari del 1463-1464

Normative Dialectics and the Civic Agency of Communities in Terra d'Otranto during the Fifteenth Century: Capitular Records from 1463-1464

Riassunto

Sulla scia di un rinnovato interesse per le scritture prodotte dalle università meridionali e per i processi di ricezione e conservazione delle stesse scritture, l'articolo prende in esame i testi normativi delle comunità di Terra d'Otranto redatti nella delicata fase di passaggio dalla feudalità alla demanialità, determinatasi a seguito della morte, nel 1463, del principe di Taranto Giovanni Antonio Orsini del Balzo. Attraverso la normativa comunitaria, i cosiddetti *capitoli placitati*, esito della dialettica politica tra municipalità e sovrano, si confermano anche in area idruntina i segnali di quel fenomeno urbano, tutto "regnicolo", che ha fortemente incentivato – e soprattutto nel corso del XV secolo – il protagonismo civico e la capacità contrattuale delle comunità cittadine, partecipi alla definizione delle norme e determinate a tutelare interessi, margini di intervento e condizioni favorevoli al conseguimento del benessere collettivo.

Parole chiave: Comunità urbane, Italia meridionale, Scritture normative, Protagonismo civico, Dialettica politica.

Abstract

This article explores the normative production of the communities of Terra d'Otranto in the aftermath of the death of Giovanni Antonio Orsini del Balzo (1463), which marked the transition from feudal to royal control in the region. Focusing on the *capitoli placitati* – statutory texts resulting from negotiations between local civic authorities and the monarchy – it highlights the role of municipal communities as active political agents. These sources reveal how, even in peripheral areas of the Regno, fifteenth-century urban societies participated in the shaping of legal norms and sought to defend their institutional prerogatives and socio-economic interests. The study contributes to the broader historiographical debate on civic agency, legal pluralism, and the evolution of urban autonomy in late medieval southern Italy.

Keywords: Urban communities, Southern Italy, Normative discourses, Civic agency, Political dialectics.

1. Introduzione

Il dibattito storiografico sul Mezzogiorno bassomedievale ha conosciuto negli ultimi dieci/quindici anni un'importante crescita qualitativa e quantitativa, esplorando con nuovi approcci temi di notevole impatto e grande complessità come le diverse ma-

nifestazioni e rappresentazioni dei poteri, monarchico, feudale e urbano.¹ Particolare interesse hanno suscitato, e continuano a farlo, soprattutto i rapporti di forza intercorsi tra i principali protagonisti della storia regnicola (il sovrano, i signori e le comunità), indagati in special modo sul piano delle reciproche relazioni e interazioni politiche, sociali, culturali, economiche e quant'altro.² Riguardo, in particolare, al terzo dei tre soggetti, il panorama della medievistica si è arricchito, più di recente, dell'importante contributo offerto da raffinate e stimolanti ricerche incentrate sul ruolo, civicamente attivo e propositivo, di numerose comunità meridionali.³ Né sono, d'altra parte, mancate iniziative convegnistiche, editoriali e progettuali volte ad approfondire la questione delle cosiddette "altre città", quelle del Sud Italia, a lungo penalizzate da letture ispirate a modelli interpretativi elaborati sulla base dell'esperienza comunale.⁴

¹ Sulla monarchia, in particolare per l'età aragonese, si limita il rinvio ai lavori di F. STORTI, *El buen mariner. Psicología política e ideología monarchica al tempo di Ferdinando I d'Aragona*, Viella, Roma 2014; F. DELLE DONNE, *Alfonso il Magnanimo e l'invenzione dell'umanesimo monarchico. Ideologia e strategie di legittimazione alla corte aragonese di Napoli*, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2015; G. CAPPELLI, *Maiestas. Politica e pensiero politico nella Napoli aragonese (1443-1503)*, Carocci, Roma 2016; e A. RUSSO, *Federico d'Aragona (1451-1504). Politica e ideologia nella dinastia aragonese di Napoli*, Federico II University Press, Napoli 2018. Per una chiara sintesi sulle principali piste di ricerca della medievistica meridionale, si veda B. FIGLIUOLO, *Monarchia, città e feudalità nel Mezzogiorno del basso medioevo*, in «Nuova rivista storica» 102.3 (settembre-dicembre 2018), pp. 1119-1123.

² F. SENATORE-F. STORTI (eds.), *Poteri, relazioni, guerra nel Regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche*, Cliopress, Napoli 2011; P. TERENCE, *L'Aquila nel Regno: i rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno medievale*, Il Mulino, Bologna 2015; F. SENATORE, *Una città, il Regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, 2 vols., Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2018; A. RUSSO-F. SENATORE-F. STORTI (eds.), *Ancora su poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche II*, Cliopress, Napoli 2020.

³ Sulle città del Mezzogiorno resta imprescindibile il denso lavoro di G. VITOLO, *L'Italia delle altre città. Un'immagine del Mezzogiorno medievale*, Liguori, Napoli 2014. A cura dello stesso autore, si veda anche *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, Laveglia&Carlone, Battipaglia 2016. Sulla vivacità politica delle città meridionali tra tardo Medioevo e prima Età moderna, oggetto di approfondimento di una ricca produzione storiografica, si vedano anche G. GALASSO, *Dal Comune medievale all'unità. Linee di storia meridionale*, Laterza, Bari 1971; e ID., «Sovrani e città nel Mezzogiorno tardo-medievale», in S. GENSINI (ed.), *Principi e città alla fine del Medioevo*, Pacini, Ospedaletto 1996, pp. 225-247. Per lavori più recenti, cfr. A. MUSI (ed.), *Le città del Mezzogiorno nell'età moderna*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2000; E. I. MINEO, *Come leggere le comunità locali nella Sicilia del Tardo Medioevo. Alcune note sulla prima metà del Quattrocento*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge» 115.1 (2003), pp. 597-610; ID., «Sicilia urbana», in F. BENIGNO-C. TORRISI (eds.), *Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e storiografia*, Atti del Convegno di Studi, Sciascia, Caltanissetta 2003, pp. 19-41; E. I. MINEO, «Pensare la Sicilia medievale», in P. CORRAO-E. I. MINEO (eds.), *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo d'Alessandro*, Viella, Roma 2009, pp. 7-27; P. TERENCE, *Una città "superiorem recognoscens". La negoziazione tra L'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)*, in «Archivio Storico Italiano» 170 (2012), pp. 619-651; ID., *L'Aquila nel Regno*, cit.; F. SENATORE, *Una città, il Regno: istituzioni e società*, cit.; P. TERENCE, *Evoluzione politica e dialettica normativa nel regno di Napoli: statuti, consuetudini, privilegi (secoli XIII-XV)*, in «Archivio Storico Italiano» 1 (2019), pp. 95-125.

⁴ Tra le più recenti iniziative convegnistiche, si segnalano: il Convegno Internazionale di Studi su *Città del Mezzogiorno d'Italia tra XI e XV secolo* (Castel Lagopesole, Potenza, 20-21 ottobre 2022),

Una maggiore attenzione sulle scritture delle città meridionali e sul carattere dinamico della normativa comunitaria ha portato a smentire la presunta “irrelevanza” di queste ultime sul piano politico, istituzionale e culturale, decretando il riconoscimento di un fenomeno urbano tutto “regnicolo” che, sia «pur nell’assenza di forme di autogoverno e di dominio pieno su territori dipendenti»,⁵ è stato in grado di favorire l’acquisizione di margini sempre più ampi di influenza e di partecipazione al dibattito politico e alla definizione della norme.

Strumento d’indagine privilegiato per analizzare la storia politica e istituzionale delle comunità meridionali sono proprio le fonti normative e, in particolare, quei capitoli o “statuti organici” delle municipalità – come proposto da Francesco Senatore,⁶ – elaborati e deliberati in sede locale dai parlamenti e dai consigli cittadini sotto forma di raccolte di consuetudini, concessioni, privilegi e regolamenti vari (baiulari, annonari, commerciali, ecc.) per poi essere sottoposti all’approvazione regia o feudale. Se l’assenza di un potere legislativo autonomo esclude di riconoscere alle comunità regnicole il godimento della piena *potestas statuendi*, così come esercitata dai comuni dell’Italia centro-settentrionale, è sul terreno della normativa capitolare che le stesse *universitates* hanno, tuttavia, dimostrato la propria maturità politica, istituzionale e sociale: organizzando e definendo di volta in volta i contenuti, individuando gli interessi da tutelare, gli spazi in cui esercitare forme di potere, i margini di intervento e le condizioni favorevoli al conseguimento del benessere comunitario e al soddisfacimento di particolari bisogni, collettivi e/o individuali.⁷ E benché ogni proposta per essere attuativa sia dovuta passare al vaglio dell’autorità concedente e legittimante, e attendere il *placet* della monarchia, è fuori discussione che l’evoluzione politico-istituzionale

promosso dall’Università degli Studi della Basilicata, i cui atti sono stati recentemente pubblicati in *open access* da F. PANARELLI (ed.), *Città nel Mezzogiorno d’Italia tra XI e XV secolo*, Basilicata University Press, Potenza 2024; il Convegno Internazionale di Studi su *Città e Monarchia: la ricerca dell’identità cittadina nel Regno angioino-aragonese. Spazi politici, dinamiche sociali e memoria pubblica nelle città del Mezzogiorno d’Italia (secoli XIII-XV)* (Barletta-Matera, 4-6 dicembre 2023), organizzato dall’Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi in collaborazione con la Regione Basilicata; e il Convegno Internazionale di Studi su *Privilegi e raccolte di scritture del Regno di Sicilia tra Europa e Mediterraneo (secoli XIII-XVI)* (Matera-Barletta, 5-7 dicembre 2024), organizzato da Francesco Panarelli, Victor Rivera Magos e Francesco Violante.

⁵ G. VITOLO, *L’Italia delle altre città*, cit., p. XIII.

⁶ F. SENATORE, *Sistema documentario, archivi ed identità cittadine nel Regno di Napoli durante l’antico regime*, in «Archivi» 10.1 (2015) pp. 33-74: 50-51.

⁷ Riguardo al concetto di “spazio” la medievistica europea è progressivamente passata dalla definizione di “quadro” a quella di “oggetto”, indagato alla luce dei rapporti sociali che legano gli uomini operanti nell’ambito della *civitas* come di altre tipologie di contesti urbani. Lo spazio in questione è quello sociale, uno spazio fluido, caratterizzato da cambiamenti e adattabilità, entro il quale operano differenti realtà organizzative ed è possibile esercitare una pluralità di funzioni, da quelle fiscali a quelle giurisdizionali o di reclutamento militare. Si rinvia in merito ad A. ZORZI, «Lo spazio politico delle città comunali e signorili italiane. Una prima approssimazione», in G. ANDENNA-N. D’ACUNTO-E. FILIPPINI (eds.), *Spazio e mobilità nella ‘Societas Christiana’. Spazio, identità, alterità (secoli X-XIII)*, Vita e Pensiero, Milano 2017, pp. 167-185.

delle municipalità meridionali, in forte crescita soprattutto nel corso del XV secolo, abbia notevolmente inciso sulla loro capacità contrattuale, sulla possibilità di ottenere il riconoscimento di diritti che facessero eccezione alla norma generale e fossero in grado di orientare, nel complesso, l'impianto normativo dell'intero regno.⁸

Per maggiore chiarezza, si ricorda che la costituzione in *universitas* della cittadinanza attiva, attestata nelle regioni nel meridione sia presso i centri urbani maggiori, sia presso le piccole realtà rurali, attribuiva alla collettività dei *cives* (o a una sua rappresentanza) la facoltà di svolgere funzioni amministrative, giurisdizionali e fiscali, accrescendone contestualmente il "protagonismo civico" e la vivacità negoziale nei confronti del potere superiore, signorile per le università infeudate, sovrano per quelle demaniali. L'essere un ente collettivo dotato di personalità giuridica, da un lato, garantiva l'ampliamento degli spazi politici delle comunità, che si spingevano, alle volte, anche a sperimentare embrionali forme di coordinamento territoriale sulle aree suburbane e contermini; dall'altro, incentivava lo sviluppo di processi di crescita e di promozione socioeconomica.⁹

⁸ Sul sistema amministrativo all'interno del Regno di Napoli e sul progressivo consolidamento dell'istituto dell'*universitas*, si rinvia ai classici lavori di L. BIANCHINI, *Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie*, a cura di L. De Rosa, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1971 (1^a ed. Palermo 1839); N. F. FARAGLIA, *Il Comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, Tipografia della Regia Università, Napoli 1883; e F. CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, A. Signorelli, Bologna 1929. Per il dibattito storiografico sul riconoscimento o meno di una *potestas statuedi* anche alle comunità meridionali, e seguito alle posizioni di Calasso, si rimanda in particolare a M. CARVALE, «La legislazione statutaria dell'Italia Meridionale e della Sicilia», in A. MATTONE-M. TANGHERONI (eds.), *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel medioevo e nell'età moderna*, Atti del Convegno di Studi (Sassari, 12-14 maggio 1983), Edes, Cagliari 1986, pp. 191-211; e a G. VALLONE, *Riflessioni sull'ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale*, in «Rivista internazionale di diritto comune» 2 (1991), pp. 153-174 (quest'ultimo fortemente critico nei confronti di Calasso). Utili considerazioni anche in G. CIRILLO, *Spazi contesi. Camera della Sommara, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, Guerini, Milano 2015, in particolare le pp. 186-219.

⁹ In entrambe le direzioni la medievistica ha prodotto negli ultimi anni ricerche interessanti, formulando nuove categorie interpretative. Sul tema della mobilità sociale nell'ultimo scorcio del Medioevo, si rinvia al volume curato da Sandro Carocci (S. CAROCCI [ed.], *La mobilità sociale nel Medioevo*, Viella, Roma 2010), che ha rappresentato una valida fonte di ispirazione per successive riflessioni. Cfr. anche L. TANZINI-S. TOGNETTI (eds.), *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. I. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, Viella, Roma 2016; e G. GAMBERINI (ed.), *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. II. Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, Viella, Roma 2017. Relativamente al problema del rapporto tra città egemoni e insediamenti minori (terre, casali, borghi e villaggi rurali), si è andato progressivamente ridimensionando il ruolo delle prime, per cogliere invece la pluralità dei poteri attivi sul territorio, espressione di forze politiche, sociali ed economiche variamente articolate, ma anche di percorsi strategici differenti, promossi da una molteplicità di soggetti. Sul tema, fecondo di spunti soprattutto per quanto concerne le regioni dell'Italia centro-settentrionale, si limita il rinvio a M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, Unicopli, Milano 2006; G. TADDEI, *Comuni rurali e centri minori dell'Italia centrale tra XII e XIV secolo*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge» 123.2 (2011), pp. 319-334; e G. FRANCESCONI, *Scrivere il contado. I*

Tutte le università, inoltre – lo ricordiamo – costituivano la base territoriale di riferimento per la tassazione regia o signorile, per la ripartizione del prelievo fiscale di *collette e focatico* – introdotto, quest'ultimo, a partire dalla riforma tributaria alfonsina del 1443,¹⁰ – dell'imposta sul sale e dei donativi, proventi dai quali Corona e feudalità traevano le loro maggiori risorse.¹¹ Intorno alla fitta rete di grandi, medie e piccole università si articolava quindi la struttura portante dell'organizzazione amministrativa del Regno di Napoli; esse, d'altro canto, rappresentavano il tessuto connettivo dell'economia locale, vero e proprio volano per la produzione delle campagne e degli insediamenti rurali verso i più ampi circuiti del mercato regionale, regnicolo, extra-regnicolo e internazionale.¹²

Sulla scorta di queste considerazioni, intento del presente contributo è quello di presentare, a grandi linee, i risultati di una ricerca incentrata sulle scritture normative prodotte dalle comunità idruntine nel particolare frangente del passaggio dalla feudalità alla demanialità, determinato dalla morte nel 1463 del principe di Taranto, Giovanni Antonio Orsini del Balzo. Per definire lo spazio geografico d'interesse, si precisa, innanzitutto, che l'antica circoscrizione amministrativa di Terra d'Otranto si estendeva lungo le attuali province di Lecce, Brindisi e Taranto, includendo fino al 1663 anche il territorio della città di Matera (che sarà però escluso da questa analisi). Le fonti fiscali relative agli anni Quaranta-Sessanta del Quattrocento censiscono nell'area in oggetto ben 157 università, delle quali solo due città, Lecce e Taranto, risultano tassate per una popolazione superiore a 1000 fuochi; seguono Galatina e Nardò (rispettivamente con 578 e 542 fuochi); 8 centri sono al di sotto dei 500 fuochi, altri 8 sotto i 200 fuochi, 22 comunità si attestano tra i 50 e i 100 fuochi, mentre le restanti 115 risultano tassate per un numero di fuochi inferiore a 50, e quindi con una popolazione mediamente sotto i 250 abitanti.¹³ È in questo panorama urbano composto prevalentemente da centri me-

linguaggi della costruzione territoriale cittadina nell'Italia centrale, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge» 123.2 (2011), pp. 499-529.

¹⁰ Il *fuoco*, che avrebbe in teoria dovuto rappresentare l'unità familiare produttrice di reddito, era in realtà un'unità di conto funzionale alla ripartizione del carico fiscale. Sulla riforma fiscale introdotta da Alfonso, e che prevedeva la tassazione per fuochi, si rinvia ai classici lavori di L. BIANCHINI, *Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie*, cit., pp. 118, 173-175; P. GENTILE, *Lo stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane» 24 (1938), pp. 1-56: 52-53; e M. DEL TREPPO, «Il Regno aragonese», in G. GALASSO-R. ROMEO (eds.) *Storia del Mezzogiorno. IV. Il Regno dagli Angioini ai Borboni*, Edizioni del Sole, Roma 1986, pp. 89-201:110-116.

¹¹ G. GALASSO, *Il regno di Napoli*, in *Storia d'Italia. I. Il mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, Einaudi, Torino 1992, vol. XV, p. 410.

¹² Sull'integrazione tra i diversi spazi economici, si rimanda a B. FIGLIUOLO, *Alle origini del mercato nazionale. Strutture economiche e spazi commerciali nell'Italia medievale*, Forum, Udine 2020, in particolare le pp. 9-52.

¹³ Per i dati riferibili agli anni 1459/1460, si rinvia alla contabilità rendicontata dagli erari generali del principe di Taranto (Archivio di Stato di Napoli [= ASN], *Diversi della Sommaria*, II Numerazione, reg. 248, cc. 34r-46v, 42r-53v, 130r-139v, 149r-151v). Cfr. anche le tabelle curate da M. A. VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale: Terra d'Otranto tra Medioevo ed Età Moderna*, Guida, Napoli 1988, pp. 72-92. Per una descrizione del *Registro* 248 si veda S. PIZZUTO, «Il *Quaternus declaracionum* di

dio-piccoli o addirittura piccolissimi, e dal lungo trascorso feudale,¹⁴ che si proverà a ricostruire, indipendentemente dai particolarismi di caso, le logiche che hanno ispirato la redazione, in sede locale, delle raccolte normative delle comunità, gli ambiti di interesse particolarmente ricorrenti nelle negoziazioni con la Corona e gli esiti cui portò il raggiungimento di un maggior protagonismo amministrativo dei cittadini, determinati a svolgere un ruolo decisamente più influente e attivo che in passato.

2. Le scritture normative di area idruntina: statuti o *capitula*?

Occupandoci di scritture normative redatte in un contesto in cui la monarchia rappresentava «il naturale quadro di riferimento per ogni forma di potere»,¹⁵ si precisa che gli *statuti*, o meglio i *capitoli supplicatori o placitati*, di area idruntina – così come del resto in tutto il territorio del Regno – altro non sono che delle organiche raccolte di diritti e di privilegi particolari accordati dal sovrano a seguito di richieste avanzate dalle comunità sulla base di specifiche esigenze e aspettative. La loro redazione fu sollecitata sia dalle *universitates* dei centri maggiori (come Lecce, Taranto e Brindisi), sia, su emulazione delle prime, di quelli minori (come le *terre* e i *casali* di Francavilla, Carovigno, Gagliano, Scorrano, Sternatia, ecc.).¹⁶ In quanto soggetto fiscale e giuridico, infatti, ciascuna università, espressione collettiva della cittadinanza attiva di una città come di un piccolo villaggio, aveva facoltà di esercitare funzioni di autogoverno limitatamente a quanto concesso e disposto da un'autorità, quella sovrana o feudale,

Francesco de Agello (1450-1461). Un contributo allo studio della geografia politica del principato di Taranto in età orsiniana», in F. SOMAINI-B. VETERE (eds.), *Geografie e linguaggi politici alla fine del Medio Evo. I domini del principe di Taranto in età orsiniana (1399-1463)*, Congedo, Galatina 2009, pp. 61-76.

¹⁴ Sulla classificazione dei centri demici bassomedievali in relazione all'indice demografico, si rimanda al lavoro di Maria Ginatempo e di Lucia Sandri (M. GINATEMPO-L. SANDRI, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento [secoli XIII-XVI]*, Le Lettere, Firenze 1990, pp. 153-171), che indicano nella quota di 5000 abitanti la soglia minima per l'attribuzione del titolo di città. Tale consistenza demica, indubbiamente appropriata se riferita al popolamento urbano delle regioni italiane, è risultata però decisamente troppo elevata se messa in relazione a un più ampio contesto europeo. Sulla base di tale valutazione, più di recente Eleni Sakellariou ha convincentemente aggiornato il quadro, proponendo una classificazione degli insediamenti demici in tre differenti gruppi: grandi (oltre i 5.000 abitanti); medi (tra i 2.000 e 4.999 abitanti); e piccoli (tra i 500 e il 1999 abitanti). Cfr. E. SAKELLARIOU, *Southern Italy in the Late Middle Ages. Demographic, Institutional and Economic Change in the Kingdom of Naples, c. 1440-c. 1530*, Brill, Leiden-Boston 2012, p. 82.

¹⁵ F. SENATORE, *Una città, il Regno: istituzioni e società*, cit., p. 445.

¹⁶ Il *casale* si configurava come un piccolo villaggio rurale aperto, sprovvisto di mura di cinta o di altra fortificazione, abitato da una popolazione contadina che coltivava modeste quote di terreno, gravate dal prelievo signorile. La qualifica di *terra*, invece, indicava solitamente un insediamento dotato di una struttura difensiva (un castello, una torre o una semplice casa castrale), che tuttavia non ospitava alcun potere, né politico né religioso. Centro prevalentemente rurale, la *terra* accoglieva una popolazione più numerosa di quella residente in un *casale*. Cfr. L. PETRACCA, *Un borgo nuovo angioino di Terra d'Otranto: Francavilla Fontana (secc. XIV-XV)*, Congedo, Galatina 2017, p. 96.

riconosciuta come superiore. È ovvio, tuttavia, che il grado di consapevolezza civica e politica dei *cives* e degli *homines* residenti in un determinato territorio, il peso demografico ed economico della comunità, lo spessore culturale delle sue élites e del ceto dirigente, i livelli di competenza raggiunti sul piano amministrativo, la capacità di assorbire modelli circolanti o di far propri strumenti e pratiche già sperimentati in altri contesti incidevano sullo spessore e sulla natura delle richieste avanzate, così come sulle modalità di redazione, gestione e archiviazione delle scritture considerate di pubblica utilità. Inutile sottolineare quanto la volontà di difendere e la necessità di salvaguardare una importante dotazione patrimoniale e giurisdizionale, sancita proprio da concessioni e privilegi, abbiano influito sulla elaborazione e rielaborazione degli stessi, sull'esigenza di fissarne per iscritto la conferma (quasi a riscrivere le categorie culturali della propria identità cittadina), oltre che sulle modalità di conservazione e di custodia.

Nella gran parte dei casi le fonti normative delle comunità pugliesi confluirono in sillogi documentarie denominate *Libri Rossi* o *Libri Privilegiorum*, detti anche *grandi* o *magni*, una sorta di “codice-archivio” redatto da cancellieri e notai su incarico delle stesse università; oppure in raccolte realizzate per iniziativa di singoli privati, interessati, per così dire, a salvaguardare “le patrie memorie”.¹⁷ In entrambe le situazioni, la selezione dei documenti (pergamenei o cartacei) da trascrivere, recanti spesso un'autenticazione notarile, ricadeva sui privilegi, ma anche su lettere e bolle papali, diplomi imperiali e su tutti quegli atti riguardanti il funzionamento e l'organizzazione interna della municipalità. Tant'è che Benedetto Croce definì questa documentazione come la *magna carta* delle città del Regno.¹⁸

I *privilegi*, emanati dall'autorità regia, attestavano la costituzione stessa dell'*universitas*, il suo “ordinamento municipale”,¹⁹ appunto, disciplinandone funzioni e regole di funzionamento (come, ad esempio, gli obblighi o le competenze di organi

¹⁷ La trascrizione in *Libri Rossi* ha consentito di tramandare i testi normativi relativi ai centri di Ostuni, Taranto, Lecce e Gallipoli; mentre le locali memorie storiche hanno lasciato traccia di quelli di Castellaneta, Martina Franca, Francavilla, Oria (con Torre Santa Susanna e Avetrana), Mesagne, Brindisi, Nardò e Galatina. A queste comunità sono però da aggiungere anche quelle di Massafra, Laterza, Carovigno, Melpignano, Otranto e Alessano, per le quali, sebbene non si disponga del testo dei capitoli, è tuttavia certo che le rispettive delegazioni abbiano incontrato e omaggiato Ferrante in occasione del suo viaggio in Puglia. Cfr. L. VOLPICELLA, «Un registro di ligii omaggi al Re Ferdinando d'Aragona», in *Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa*, I.T.E.A. Editrice, Napoli 1926, pp. 305-329: 317-318; e F. SENATORE-F. STORTI, *Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno aragonese. L'itinerario militare di re Ferrante (1458-1464)*, Carlone, Salerno 2002, pp. 93-226 (*Itinerario di Ferrante d'Aragona re di Napoli [1458-1465]*).

¹⁸ Riferimento in C. BISCAGLIA, «Introduzione», in *Il Liber iurium della città di Tricarico*, Congedo, Galatina 2003, vol. I, p. 72, nota 112.

¹⁹ Definizione utilizzata da Giancarlo Vallone nel saggio G. VALLONE, *Riflessioni sull'ordinamento cittadino*, cit., pp. 153-174, ora in Id., *Feudi e città. Studi di storia giuridica e istituzionale pugliese*, Congedo, Galatina 1993, pp. 9-26: 9.

consigliari, magistrature e specifici uffici).²⁰ Sul piano testuale, essi potevano presentarsi sotto forma di diplomi regi (*litterae patentes*), di *capitoli placitati*, di mandati o *litterae executoriales*, aventi per oggetto, queste ultime, la comunità, ma indirizzate dal sovrano ai suoi funzionari, come anche di semplici *litterae clausae*, richieste dall'università per dirimere contenzioni tra due o più soggetti giuridici. Cosa, tra l'altro, abbastanza frequente considerato il "particolarismo" che caratterizzava il sistema giuridico d'antico regime.²¹

Sia i *privilegi* accordati a soggetti singoli o collettivi, sia i *capitoli placitati* o *statuti* – sui quali si ritornerà più avanti – riconosciuti alle università scaturivano solitamente, e come già anticipato, dall'accoglimento di richieste inoltrate dai postulanti mediante supplica.²² Nei centri infeudati, per questioni che ricadevano nelle competenze giurisdizionali del signore, si faceva appello a quest'ultimo; e, in circostanze in cui la dialettica tra comunità e feudatario fosse inasprita da situazioni di conflitto, la prima avrebbe potuto ricorrere all'intervento del sovrano, affinché agisse in funzione di arbitro, anche se tale procedura trova riscontro soprattutto presso le comunità urbane economicamente e politicamente più evolute.

I privilegi di epoca angioina e aragonese rappresentavano il principale strumento attraverso il quale la monarchia regolava i rapporti con le comunità locali. La concessione graziosa del re, contenuta nel testo di privilegi o capitoli, e sollecitata dagli stessi beneficiari, era spesso il frutto di vere e proprie contrattazioni tra Corona e sudditi, i quali inviavano nunzi o rappresentanti a corte per esibire le proprie istanze e ottenerne l'approvazione.

Tra privilegi e capitoli esistevano però delle differenze in termini di contenuti, formulari e struttura del dettato. Il privilegio o *littera magno sigilli pendente*, in d'età angioina come in età aragonese, recepiva e trascriveva al suo interno la richiesta di un

²⁰ F. SENATORE, «Le scritture delle *universitates* meridionali. Produzione e conservazione», in I. LAZZARINI (ed.), *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, Firenze University Press, Firenze 2008, pp. 3-4.

²¹ La nozione di "particolarismo giuridico" fu introdotta dagli storici dell'Ottocento per indicare la frammentazione del sistema giuridico medievale. Cfr. in merito G. TORELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Il Mulino, Bologna 1976, pp. 28-29.

²² Sulla supplica, strumento di comunicazione e di contrattazione nelle relazioni tra Corona e sudditi, si rinvia ancora a F. SENATORE, *Forme testuali del potere nel Regno di Napoli. I modelli di scrittura, le suppliche (XV-XVI sec.)*, in «Rassegna Storica Salernitana» n.s., 33.66 (2016), pp. 31-70: 53-65. Per le suppliche nel resto d'Europa, cfr. invece i volumi miscelanei C. NUBOLA-A. WÜRGLER (eds.), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Il Mulino, Bologna 2002 (Annali dell'Istituto Storico italo-germanico in Trento, Quaderni, 59); H. MILLET (ed.), *Suppliques et requêtes: le gouvernement par la grâce en Occident, XIIe-XVe siècle*, Ecole Française de Rome, Roma 2003; e K. HÄRTER-C. NUBOLA (eds.), *Grazia e giustizia: figure della clemenza fra tardo Medioevo ed Età contemporanea*, Il Mulino, Bologna 2011. Cfr. anche C. DE CAPRIO, «Comunicare col re. Linguaggi politici fra prassi e ideologia nel regno di Napoli di età aragonese: il caso dell'universitas di Capua», in R. LIBRANDI-R. PIRO (eds.), *L'italiano della politica e la politica dell'italiano*, Atti dell'XI Convegno ASLI, Associazione per la Storia della Lingua Italiana (Napoli, 20-22 novembre 2014), Franco Cesati, Firenze 2016, pp. 595-607.

diritto particolare, il cui accoglimento, in deroga alla legislazione vigente, rappresentava una specifica concessione del sovrano al singolo o alla comunità.²³

I capitoli “supplicatori”, invece, emessi dalla sola cancelleria aragonese, ampliavano in misura notevole lo spazio scritturale, giacché incorporavano in inserto, e spesso nella lingua dei richiedenti (il volgare), un numero più o meno ampio di petizioni presentate dalle università, articolate in più punti (i capitoli) e accompagnate dalle formule di placitazione regia. Queste ultime potevano essere, oltre che *affermative*, *interlocutorie* (nel caso in cui fossero stati necessari ulteriori accertamenti *in loco*), *conservative* (quando rinviavano al diritto generale), più o meno *restrittive* (qualora la richiesta fosse accolta solo in parte), oppure contenere un esito negativo, nel caso in cui il sovrano avesse respinto l'istanza presentata.²⁴

Circa il contenuto delle richieste, variabili da centro a centro, queste toccavano generalmente aspetti di carattere regolamentativo, fiscale, giudiziario, economico e sociale, e interessavano tanto la collettività dei *cives* quanto singoli richiedenti. Sul piano terminologico, non proprio agevole, riferendoci alla produzione normativa di area idruntina, risulta la definizione di *statuta*, lemma di chiara evocazione comunale, poco utilizzato rispetto a quello di *capitula* o *gratie*, e che troviamo adoperato esclusivamente nei centri maggiori (a Lecce e a Taranto).²⁵ Anche gli *statuti* come i *capitoli* contengono deliberazioni delle università approvate dal sovrano o dal feudatario, ma il loro contenuto presenta un carattere più organico e omogeneo, concentrandosi in prevalenza sul funzionamento della locale vita amministrativa o giudiziaria.²⁶ Ne sono un esempio gli *Statuta et capitula florentissimae civitatis Liti* accordati nel 1445 dalla contessa Maria d'Enghien, e specificatamente dedicati al governo cittadino e alle funzioni del sindaco;²⁷ e ancora i *Capitula, statuta, ordinaciones* del 1464, placitati da Ferrante e riguardanti la normativa baiulare della stessa città di Lecce.²⁸

Sotto la denominazione di *capitula* sembrerebbe invece rientrare una più ampia categoria di norme atte a regolamentare i rapporti sociali di un determinato spazio politico e giuridico. Se la materia dei provvedimenti deliberati dai rappresentanti delle comunità risulta essere alquanto varia, meno lo erano le circostanze politiche da cui traeva origine la loro redazione o rielaborazione, e vale a dire, a seguito, come già detto, di una richiesta o supplica, avanzata all'autorità per scongiurare magari qualcosa

²³ Sul formulario del privilegio e sulla sua valenza comunicativa, si rinvia ad A. AIRÒ, «L'architettura istituzionale e territoriale del Regno di Napoli nello specchio degli atti linguistici di un privilegio sovrano (XV secolo)», in A. GAMBERINI-G. PETRALIA (eds.), *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Viella, Roma 2008, pp. 139-167.

²⁴ C. MASSARO, *Potere politico e comunità locali nella Puglia tardomedievale*, Congedo, Galatina 2004, p. 126.

²⁵ R. ALAGGIO (ed.), *Le pergamene dell'Università di Taranto (1312-1652)*, Congedo, Galatina 2004, p. 102 (22 novembre 1463): «Consuetudini, usi et accostumati, omni statuti».

²⁶ C. MASSARO, *Potere politico e comunità locali*, cit., p. 94.

²⁷ M. PASTORE (ed.), *Il codice di Maria d'Enghien*, Congedo, Galatina 1979, pp. 41-43.

²⁸ P. F. PALUMBO (ed.), *Libro Rosso di Lecce (Liber Rubeus Universitatis Lippiensis)*, Schena, Fasano 1997, vol. I, p. 93.

di dannoso per la stessa università; oppure a seguito di una negoziazione, avviata tra comunità e Corona soprattutto in occasione di successioni o passaggi dinastici.

Nell'uno come nell'altro caso, le compilazioni capitolari o statutarie sono lo specchio di una normativa "partecipata" e in continua trasformazione, giacché, come, tra l'altro, suggerito dai più recenti studi, esse esprimono la volontà di partecipazione "dal basso" al processo "generativo" e alla definizione delle norme.²⁹ Confermano la vitalità delle comunità meridionali, capaci di giocare un ruolo attivo nelle relazioni con la monarchia; sebbene, per quanto interlocutorio e dialettico, il rapporto fosse sempre sbilanciato dalla parte del sovrano, unica fonte del diritto, garante, con il suo *placet*, della validità giuridica di ogni atto. A differenza dei comuni dell'Italia centro-settentrionale, ciò che contraddistingue le comunità regnicole è proprio l'impossibilità di legiferare «in piena autonomia»; la loro azione legislativa è limitata, infatti, al riconoscimento di «diritti particolari come deroga alle norme generali rappresentate dallo *ius regium*».³⁰

Motivo per cui, ogni qual volta le congiunture politiche avessero potuto pregiudicare la legittimità della norma, fissata in *Consuetudines*, *statuta*, *ordinationes* e *privilegia* – termini generalmente utilizzati per indicare il *corpus* giuridico delle università – queste ultime ricorrevano all'autorità regia per domandarne la riconferma, garantita dall'inserzione in un nuovo privilegio del testo o dei testi normativi da validare. Venivano così ribaditi e assicurati la regolamentazione e il godimento di prerogative e diritti, che, inglobati in una nuova cornice documentaria, come in una sorta di sistema a scatole cinesi, erano fissati e autenticati definitivamente.

²⁹ Sulla partecipazione delle comunità al processo creativo del diritto regio, si rimanda in particolare a P. CORRAO, «Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare», in R. DONDARINI (ed.), *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del convegno nazionale di studi (Cento, 6-7 maggio 1993), Comune di Cento, Cento 1995, pp. 35-60; e A. ROMANO, «Consuetudini, statuti e privilegi cittadini nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di Sicilia», in B. DÖLMEYER-H. MOHNHAUPT (eds.), *Das Privileg im europäischen Vergleich*, 2 vols., Heinz Mohnhaupt, Frankfurt am Main 1997-1999, vol. II, pp. 117-142. Più di recente sono tornati sull'argomento F. SENATORE, «Le scritture delle *universitates* meridionali», cit.; F. TITONE, «Il ruolo delle *universitates* nella produzione normativa in Sicilia», in D. LETT (ed.), *Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XIIe-XVe siècle)*, Publications de la Sorbonne-CERM, Paris-Trieste 2018, pp. 203-222; P. TERENCE, «Statuti e norme sul territorio nelle città e terre del regno di Napoli (secoli XIII-XV)», in G. P. GIUSEPPE SCHARF (ed.), *I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria. Un confronto fra lo Stato della Chiesa, la Toscana e l'Abruzzo (secoli XII-XVI)*, Federico II University Press, Napoli 2022, pp. 137-170; e V. R. MAGOS, «Scrivere tucti li privilegi». *Scritture e archivi cittadini nella Puglia adriatica (secoli XIII-XVI): il caso di Barletta*, in «Bulettno dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo» 126 (2024), pp. 223-270.

³⁰ B. SESSE TATEO, «I "Libri Rossi" di Puglia: una prima indagine», in F. MAGISTRALE (ed.), *I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna. Storia istituzionale e giuridica, tipologia, strumenti per la ricerca*, Atti del Convegno di Studi (Brindisi, 12-13 novembre 1992), Le Monnier, Firenze 1993 (Archivi per la Storia, 6), pp. 263-271: 270.

È quanto accade in diversi privilegi rilasciati alle comunità meridionali dai sovrani angioini e aragonesi come dai loro successori, che approvano e convalidano, spesso in un'unica soluzione, concessioni plurime risalenti nel tempo.

3. I capitoli supplicatori del 1463/1464

Nel considerare ora nello specifico la documentazione normativa di area idruntina, il punto di riferimento cronologico più utile è rappresentato senz'altro dagli anni immediatamente successivi alla morte del principe di Taranto, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, avvenuta ad Altamura la notte tra il 14 e il 15 novembre 1463;³¹ ovvero quando la soppressione del vasto feudo orsiniano (che inglobava l'intera Terra d'Otranto)³² e la conseguente devoluzione alla Corona aragonese modificarono la geografia politico-amministrativa del territorio, producendo una serie di rivolgimenti che investirono l'assetto giuridico-istituzionale, la struttura burocratica e le componenti sociali.³³ È questa la fase in cui la produzione di testi capitolari presso le comunità pugliesi, e in particolare idruntine, raggiunge la sua maggiore intensità.

Segnata la fine del più esteso organismo feudale del Regno, che aveva in vario modo condizionato e limitato dall'interno l'effettivo potere dei sovrani aragonesi, Ferrante si accinse a riprendere il controllo sui territori ricadenti nel principato, offrendo vantaggiose condizioni di pace. Attraversate le terre di Puglia, e acclamato «cum tanta alegraza et festa», come registrato dagli ambasciatori sforzeschi nei loro dispacci,³⁴ il sovrano incontrò i delegati di varie università e diversi feudatari pronti

³¹ Sulla data di morte dell'Orsini, confermata dall'impegno assunto dal capitolo e dal clero di Altamura di celebrare uffici funebri in memoria del principe il 15 novembre di ogni anno, si rinvia ad A. GIANNUZZI (ed.), *Le carte di Altamura (1232-1502)*, Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1935, (Codice Diplomatico Barese, XII), p. 415.

³² Per una descrizione dei confini della signoria orsiniana, si rinvia alle mappe cartografiche realizzate da F. CENGARLE-F. SOMAINI, «Mappe informatiche e storia. Considerazioni metodologiche e prime ipotesi cartografiche sui domini orsiniani», in F. SOMAINI-B. VETERE (eds.), *Geografie e linguaggi politici*, cit., pp. 3-35: 24.

³³ Del passaggio dalla giurisdizione baronale di Giovanni Antonio Orsini del Balzo a quella regia, sotto la luogotenenza di Federico d'Aragona, è fatta menzione in ASN, *Regia Camera della Sommaria, Diversi*, II Numerazione, reg. 253, c. 55v. Il Registro è stato trascritto da Maria Rosaria Vassallo nella Tesi di Laurea *Vita e modi di vita a Lecce al tempo degli Orsini del Balzo. Il registro 253 del tesoriere regio: 1463 (cc. 41r-112r)*, Università del Salento, a.a. 2006/2007. Per una puntuale ricostruzione del momento, si rinvia ancora a M. R. VASSALLO, «Postquam civitas Licii devenit ad dominum incliti regis domini Ferdinandi. Lecce e la contea nella transizione dagli Orsini del Balzo agli Aragona», in F. SOMAINI-B. VETERE (eds.), *Geografie e linguaggi politici*, cit., pp. 185-197; e ad A. AIRÒ, «Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis. Privilegi di dedizione, scritture di conti, rendicontazioni e reti informative nella dissoluzione del Principato di Taranto (23 giugno 1464-20 febbraio 1465)», in I. LAZZARINI (ed.), *Scritture e potere*, cit., pp. 551-589.

³⁴ F. SENATORE-F. STORTI, *Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno*, cit., p. 204, nota 35.

a prestargli omaggio.³⁵ La sua prolungata presenza in Puglia nell'autunno-inverno del 1463/1464,³⁶ le cui tappe più importanti furono Taranto, Lecce, Galatina e Bari, offrì alle comunità dell'ex dominio orsiniano, organizzate in *universitates*, l'occasione di dare voce alle loro richieste, di riscattarsi dalla giurisdizione feudale e sottoporre ad approvazione regia tutta una serie di capitoli supplicatori, privilegi, diritti, istanze di sgravi fiscali e agevolazioni commerciali; mostrandosi, in altre parole, soggetti attivi e protagonisti della locale vita amministrativa e politica.³⁷

Come emerge chiaramente dalla tabella n. 1, nei giorni e nei mesi immediatamente successivi alla morte del principe, tra il 17 novembre del 1463 e il marzo del 1464, i rappresentanti di diverse comunità pugliesi chiesero udienza al sovrano, dichiarando fedeltà e completa "dedizione", ed esibirono per l'approvazione i propri capitoli supplicatori.³⁸ La solerte manifestazione di omaggio era sollecitata sia dalle contingenze del momento – la lunga ed estenuante guerra di successione al trono di Napoli aveva stremato le popolazioni e segnato duramente anche l'economia dei centri più attivi – sia dall'esigenza di assicurarsi il godimento di particolari consuetudini, diritti, esenzioni e privilegi.

Tab.1: Itinerario di Ferrante in Puglia dopo la morte dell'Orsini

Data	Luogo	Delegati delle università o altro
17 novembre 1463	presso l'Ofanto	delegati di Altamura
18 novembre 1463	presso l'Ofanto	sindaci di Molfetta e di Modugno

³⁵ L. VOLPICELLA, «Un registro di ligii omaggi», cit., pp. 305-309, pp. 317-319.

³⁶ Ferrante, nonostante la pace siglata a Bisceglie il 21 settembre del 1462, era stato costretto a tornare in Puglia a causa del protrarsi degli scontri, sobillati dall'Orsini e dai suoi alleati, che sostenevano la successione al trono di Giovanni d'Angiò. Sulla guerra di successione napoletana e sull'itinerario seguito da Ferrante, si rinvia alla puntuale ricostruzione e alle tabelle cronologiche compilate da F. SENATORE-F. STORTI, *Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno*, cit., pp. 227-267; e ai densi saggi di F. STORTI, «La più bella guerra del mondo». La partecipazione delle popolazioni alla guerra di successione napoletana (1459-1464)», in G. ROSSETTI-G. VITOLO (eds.), *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario del Treppo*, Liguori, Napoli 2000, vol. I, pp. 325-346; e F. SENATORE, «Pontano e la guerra di Napoli», in G. CHITTOLINI-M. DEL TREPPO-B. FIGLIUOLO (eds.), *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento (1350-1550)*, Liguori, Napoli 2001, pp. 281-311.

³⁷ Sulle suppliche, sull'iter di presentazione e sulle loro caratteristiche formali, cfr. S. R. EPSTEIN, «Governo centrale e comunità locali nella Sicilia tardo-medievale: le fonti capitolari (1282-1499)», in *La Corona di Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*. III. *Presenza ed espansione della Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XV)*, Atti del XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona, Carlo Delfino Editore, Sassari 1996, pp. 383-415: 388-393; C. NUBOLA-A. WÜRGLER (eds.), *Suppliche e «gravamina»*, cit.; e F. SENATORE, «Forme testuali del potere nel regno di Napoli. I modelli documentari, le suppliche», in I. LAZZARINI-A. MIRANDA-F. SENATORE (eds.), *Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia medievale (secc. XIV-XVI)*, Viella, Roma 2017, pp. 113-145. Sul linguaggio della dedizione adottato dai delegati delle università, si veda ancora ad A. AIRÒ, «Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis. Privilegi di dedizione», cit.

³⁸ L. VOLPICELLA, «Un registro di ligii omaggi», cit., pp. 317-319.

20 novembre 1463	presso Trani	delegati di Corato – ex protontino di Giovinazzo
22 novembre 1463	presso Terlizzi	seconda delegazione di Altamura – delegati di Taranto, Castellaneta, Laterza e Massafra
23 novembre 1463	presso Terlizzi	delegazione del clero capitolare di Altamura
24 novembre 1463	presso Terlizzi	ratifica dei capitoli inoltrati dall'Università di Mesagne
25 novembre 1463	presso Terlizzi	ratifica dei capitoli inoltrati, tramite il duca d'Adria, dall'Università di Bitonto
26 novembre 1463	presso Terlizzi	delegazioni di Bari, Brindisi, Lecce, Gallipoli, Nardò, Galatina e Francavilla
27 novembre 1463	presso Terlizzi	ratifica delle concessioni già elargite al clero di Altamura
28 novembre 1463	presso il bosco di Santa Maria di Quarentana	conferma dei capitoli già concessi all'Università di Nardò
29 novembre 1463	presso il bosco di Santa Maria di Quarentana	delegati di Ostuni
30 novembre 1463	presso il bosco di Santa Maria di Quarentana	delegati di Monopoli, Taranto e Castellaneta
1° dicembre 1463	Trasferimento ad Altamura per requisire il tesoro del principe	
3 dicembre 1463	Trasferimento a Taranto	delegati dell'Università di Martina Franca e delegati di Taranto, i quali chiedono di riunire in un unico privilegio i capitoli già approvati
5 dicembre 1463	Trasferimento a Oria	delegati di Lecce
6 dicembre 1463	Oria	incameramento delle scuderie del principe
7 dicembre 1463	Oria	rappresentanti di Oria
8 dicembre 1463	trasferimento a Lecce	
9 dicembre 1463	Nardò	delegati di Nardò
10 dicembre 1463	Gallipoli	delegati di Gallipoli e Galatina
11 dicembre 1463	Gallipoli	delegati di Brindisi
12 dicembre 1463	Gallipoli	delegati di Melpignano, Martignano e Alessano
17 dicembre 1463	Lecce	ratifica in forma di privilegio delle richieste inoltrate da Gallipoli
20 dicembre 1463	Lecce	incontro con i baroni per l'omaggio
21 dicembre 1463	Lecce	incontro con i baroni per l'omaggio
23 dicembre 1463	Taranto	delegati di Carovigno

27 dicembre 1463	Taranto	approvazione di un'altra serie di capitoli di Brindisi
28 dicembre 1463	Taranto	ratifica delle concessioni accordate a Castellanea
29 dicembre 1463	Taranto	ratifica delle concessioni accordate a Francavilla e di quelle già avanzate da Brindisi
6 gennaio 1464	Monopoli	conferma di una grazia a Brindisi
8 gennaio 1464	Bari	ratifica dei capitoli di Martina Franca
13 gennaio 1464	Bari	conferma dei capitoli di Bari
14 gennaio 1464	Bari	ratifica di un privilegio concesso il 6 marzo 1461 a Giovinazzo
23 gennaio 1464	Matera:	pragmatica indirizzata a Molfetta
26 gennaio 1464	Bari	approvazione dei capitoli di Trani
10 febbraio 1464	Cerignola	conferma dei capitoli di Trani
23 marzo 1464	Napoli	concessioni accordate alle università di Oria, Torre Santa Susanna e Avetrana
26 marzo 1464	Napoli:	ratifica dei <i>placet</i> apposti ai capitoli di Molfetta

Alle richieste e alle rivendicazioni delle università, idruntine e non solo, Ferrante rispose mostrando grande magnanimità, dietro la quale si celavano il disegno di una pacifica integrazione del principato nel regno e la ferma volontà di scongiurare la riproposizione di velleità anti-aragonesi. In un momento di forte instabilità politica, assecondare le suppliche inoltrate dalle comunità rappresentò infatti lo strumento più idoneo per il conseguimento di un necessario equilibrio tramite il consenso.

Dal canto loro, invece, le università pugliesi, che auspicavano *in primis* un alleggerimento della pressione fiscale imposta dal governo orsiniano,³⁹ interagendo diretta-

³⁹ Il governo del principe di Taranto fu caratterizzato da un' incisiva opera di razionalizzazione e di rafforzamento dell'apparato amministrativo, sia centrale sia periferico. Oltre ai proventi delle imposte dirette, il principe usufruiva di numerosi diritti signorili e giurisdizionali, per la cui riscossione si avvaleva di una nutrita schiera di funzionari e di amministratori. Sull'organizzazione amministrativa del principato di Taranto vedi S. MORELLI, *Tra continuità e trasformazioni: su alcuni aspetti del Principato di Taranto alla metà del XV secolo*, in «Società e Storia» 19 (1996), pp. 487-525; EAD., «“Pare el pigli tropo la briglia cum li denti”. Dinamiche politiche e organizzazione del Principato di Taranto sotto il dominio di Giovanni Antonio Orsini», in F. SOMAINI-B. VETERE (eds.), *Geografie e linguaggi politici*, cit., pp. 127-163; EAD., «Aspetti di geografia amministrativa nel principato di Taranto alla metà del XV secolo», in L. PETRACCA-B. VETERE (eds.), *Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2013, pp. 199-245; C. MASSARO, «Il principe e le comunità», *ivi*, pp. 335-348; EAD., «Amministrazione e personale politico nel principato orsiniano», in G. T. COLESANTI (ed.), *“Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re” . Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV)*, Istituto Storico Ita-

mente con il sovrano, acquisirono una maggiore consapevolezza del proprio ruolo. La negoziazione del privilegio, l'esercizio di pratiche contrattuali e pattizie nel rapporto col potere regio e la possibilità di un costante confronto dialettico contribuirono a incentivare le potenzialità di crescita politica, economica e sociale delle comunità stesse, le quali, ancorché gradualmente e con differenti gradi di maturazione, si erano ormai avviate verso un processo di costruzione e di affermazione della propria identità.⁴⁰

La dissoluzione del principato di Taranto e la ferma cesura politico-istituzionale che ne derivò favorirono la compilazione di un'abbondante produzione di atti normativi (*capitula, privilegi, gratie e statuta*), segno del consolidamento dell'autonomia amministrativa di cui godevano già da tempo le comunità cittadine e rurali del regno.⁴¹ Pur tenendo conto delle evidenti differenze che sul piano istituzionale, socioeconomico e culturale rendevano vario il panorama delle municipalità di Terra d'Otranto (distinte tra città medio-grandi e piccole, tra *terre* e *casali*, tra realtà insediative più o meno economicamente sviluppate, contesti urbani a vocazione mercantile e/o a vocazione agricolo-pastorale),⁴² la seconda metà del Quattrocento segnò in maniera diffusa un momento di svolta nel quadro dei rapporti tra comunità e Corona. E, sebbene nel

liano per il Medio Evo, Roma 2014, pp. 139-188; e L. PETRACCA, *Amministrazione periferica e rendita signorile in età orsiniana. L'esempio della comunità di Francavilla in Terra d'Otranto*, in «Itinerari di Ricerca Storica» n.s., 32.1 (2018), pp. 147-162. Oltre ai lavori indicati, tra le pubblicazioni del Centro Studi Orsiniani di Lecce, si segnalano anche le edizioni di due registri della cancelleria principesca curate da L. PETRACCA (ed.), *Quaterno de spese et pagamenti fatti in la cecca de Leze (1461/62)*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2010; e da B. VETERE (ed.), *Giovanni Antonio Orsini del Balzo. Il principe e la corte alla vigilia della congiura (1463). Il Registro 244 della Camera della Sommaria*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2011.

⁴⁰ Per la Sicilia, l'accento sulla negoziazione nei rapporti tra comunità e monarchia è stato posto in particolare da P. CORRAO, «Negoziazione la politica: i *capitula impetrata* delle comunità del regno siciliano nel XV secolo», in C. NUBOLA-A. WÜRGLER (eds.), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere / Formen der politischen Kommunikation in Europa vom 15. bis 18. Jahrhundert. Bitten, Beschwerden, Briefe*, Il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2004, pp. 119-136. Per il Mezzogiorno continentale, cfr. A. AIRÒ, «Et signanter omne cabella et dacii sono dela detta università. Istituzioni, ambiente, politiche fiscali di una 'località centrale': Manfredonia nel sistema territoriale di Capitanata tra XIII e XVI secolo», in R. LICINIO (ed.), *Storia di Manfredonia. I. Il Medioevo*, Edipuglia, Bari 2008, pp. 165-214; A. AIRÒ, *La scrittura delle regole. Politica e istituzioni a Taranto nel Quattrocento*, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Firenze, XV ciclo, 2004; F. SENATORE, «Parlamento e luogotenenza generale. Il regno di Napoli nella Corona d'Aragona», in J. A. SESMA MUÑOZ (ed.), *La Corona de Aragón en el centro de su historia. 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, Gobierno de Aragón, Zaragoza 2010, pp. 435-478; G. STANCO, *Gli statuti di Ariano. Diritto municipale e identità urbana tra Campania e Puglia*, Centro Europeo di Studi Normanni, Ariano Irpino 2012; P. TEREZI, *Una città "superiorem recognoscens"*, cit.; e Id., *L'Aquila nel Regno*, cit.

⁴¹ Sulle fonti capitolari, vedi ancora S. R. EPSTEIN, «Governo centrale e comunità locali», cit., pp. 388-393; e E. I. MINEO, «Norme cittadine, sviluppo istituzionale, dinamica sociale: sulla scritturazione consuetudinaria in Sicilia tra XIII e XIV secolo», in G. ROSSETTI (ed.), *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni, normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, Liguori, Napoli 2001, pp. 379-399.

⁴² *Infra*, nota 16.

regno il fondamento della capacità giuridico-normativa rimandi sempre a una concessione regia, non si può non riconoscere nella formulazione dei testi capitolari, elaborati dalle università per il tramite dei loro rappresentanti, sindaci-ambasciatori o notai locali, l'affermazione di una più robusta personalità amministrativa delle comunità urbane e di una progettualità politica orientata a favorire le aspettative della collettività, benché spesso si sia trattato di quelle condivise dalla sola cerchia delle classi preminenti.

La prima università pugliese che, già a partire dal 17 novembre 1463, accorse a rendere omaggio al sovrano, alloggiato nelle vicinanze di Barletta, fu Altamura,⁴³ presso il cui castello nei giorni precedenti aveva trovato la morte il principe Orsini. Seguirono i sindaci di diverse comunità della Terra di Bari (Molfetta, Modugno, Corato, Giovinazzo, Bitonto e Bari) e di numerosi centri idruntini (Lecce, Brindisi, Taranto, Castellaneta, Laterza, Massafra, Martina Franca, Carovigno, Francavilla, Ostuni, Oria, Mesagne, Ceglie, Gallipoli, Nardò, Galatina, Soleto, Melpignano, Martignano, Sternatia, Alessano e Gagliano).⁴⁴ Quasi tutte le petizioni esibite a cavallo tra il 1463 e il

⁴³ L. VOLPICELLA, «Un registro di ligii omaggi», cit., p. 317.

⁴⁴ Per i capitoli di Lecce: G. PAPULI, «Documenti editi ed inediti sui rapporti tra le università di Puglia e Ferdinando I alla morte di Giovanni Antonio del Balzo Orsini», in *Studi di storia pugliese in onore di Nicola Vacca*, Congedo, Galatina 1971, pp. 430-441; per Brindisi: *ivi*, pp. 442-447, ora in A. FRASCADORE, *Gli ebrei a Brindisi nel '400. Da documenti del Codice Diplomatico di Annibale De Leo*, Galatina, Congedo, Galatina 2002, pp. 67-76; e ancora in EAD. (ed.), *Codice Diplomatico Brindisino. III (1406-1499)*, Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 2006, pp. 95-101; per Taranto: R. ALAGGIO (ed.), *Le pergamene dell'università di Taranto*, cit., pp. 101-108; e R. CAPRARA-F. NOCCO-M. PEPE (eds.), *Libro rosso di Taranto (Codice Architettonico)*, Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 2014; per Castellaneta: M. PERRONE (ed.), *Storia documentata della città di Castellaneta e sua descrizione*, E. Cressati, Noci 1896, pp. 54-64; E. MASTROBUONO, *Castellaneta e i suoi documenti dalla fine del secolo XIII alla metà del XIV*, Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1969; e ID., *Castellaneta dalla metà del sec. XIV all'inizio del XVI e il principato di Taranto*, Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1978; per Martina Franca: I. CHIARULLI, *Istoria cronologica della Franca Martina, cogli avvenimenti più notabili del regno di Napoli*, Ricciardo, Napoli 1749, vol. II, pp. 108-113; per Francavilla: P. PALUMBO, *Storia di Francavilla, città in Terra d'Otranto*, Tipografia Editrice Salentina, Lecce 1869, vol. II, pp. 415-420; per Ostuni: L. PEPE (ed.), *Il Libro Rosso della città di Ostuni. Codice diplomatico compilato nel MDCIX da Pietro Vincenti*, B. Longo, Valle di Pompei 1888, pp. 130-141; per Oria: E. TRAVAGLINI-M. MATARRELLI PAGANO (eds.), *Raccolta di notizie patrie dell'antica città di Oria nella Messapia*, Società di Storia Patria per la Puglia, Oria 1976, pp. 154-164; G. PAPULI, «Documenti editi ed inediti», cit., pp. 464-471; per Mesagne: A. PROFILO (ed.), *La Messapografia ovvero Memorie storiche di Mesagne in provincia di Lecce*, Atesa, Firenze 1980, vol. II, pp. 215-218; e D. URGESI (ed.), *Messapografia ovvero Historia di Mesagne (1655)*, Società storica di Terra d'Otranto, Mesagne 2020, pp. 335-337; per Ceglie de Gualdo: C. MASSARO, «Una comunità rurale del Mezzogiorno tardomedievale: Ceglie de Gualdo nel XV secolo», in C. MASSARO-L. PETRACCA (eds.), *Territorio, cultura e poteri nel Medioevo e oltre. Scritti in onore di Benedetto Vetere*, Congedo, Galatina 2011, vol. I, pp. 333-367; per Gallipoli: G. PAPULI, «Documenti editi ed inediti», cit., pp. 450-456, ora in A. INGROSSO (ed.), *Il Libro Rosso di Gallipoli (Registro di Privilegii)*, Congedo, Galatina, 2004, pp. 31-36; per Nardò (con le dovute cautele): G. B. TAFURI, «Dell'origine, sito ed antichità della Città di Nardò, libri due brevemente descritti», in M. TAFURI, *Opere di Angelo, Stefano, Bartolomeo, Bonaventura, Gio. Bernardino e Tommaso Tafuri di Nardò, ristampate e annotate*, Stamperia dell'Iride, Napoli 1848, vol. I, pp. 411-419; per San Pietro in Galatina: B. PAPADIA, *Memorie storiche della città di Galatina nella Japigia*, V. Orsini, Napoli 1792

1464 risultano essere state approvate nell'immediato per le vie brevi, al momento del primo incontro tra le delegazioni municipali e il sovrano. Successivamente perfezionate e redatte in veste di privilegio dalla cancelleria regia, che si muoveva al seguito di Ferrante, diventavano esecutive una volta emessa la lettera *executoria* dagli organi centrali ed effettuata l'iscrizione nei registri della Regia Camera della Sommaria.⁴⁵

In un rapporto verticale con la Corona – di cui le suppliche placitate offrono chiara testimonianza – si deve tener conto del fatto che le comunità, oltre a essere considerate nella loro specificità e singolarità, vanno viste nel più ampio quadro delle reciproche relazioni, in un contesto orizzontale in cui si intrecciano, convergono o, al contrario, si contrappongono interessi, ragioni e aspirazioni diverse. Ciascun centro era, infatti, interessato a salvaguardare eventuali condizioni di privilegio a discapito di quelle altrui, a difendere prerogative che si rivelavano molto vantaggiose e che magari rischiavano di essere messe in discussione dall'intraprendenza delle comunità limitrofe.

È quanto accade, ad esempio, alla città di Oria, pronta ad avviare una serrata trattativa con il sovrano al fine di rivendicare i propri diritti sulla fiera di San Pietro in Bevagna,⁴⁶ una località marittima della costa ionica situata nelle pertinenze di Oria, ma sulla quale vantava pretese anche la città di Taranto.⁴⁷ La concorrenza tra i due centri evidenzia quanto fosse alto il livello di attenzione di entrambe le comunità per il controllo del territorio e, in particolare, per gli aspetti di natura economica, come la giurisdizione su importanti luoghi di scambio e appuntamenti commerciali, garanzia di stabilità e promozione sociale. Il *paniere* di San Pietro in Bevagna, sin dai tempi di Ladislao di Durazzo, era stato incluso tra le competenze giurisdizionali della città di Taranto e sottratto alla custodia dei magistrati di Oria, rappresentando così un eviden-

(ristampa a cura di G. Vallone, Congedo, Galatina 1984), pp. 76-84; e C. MASSARO, *Potere politico e comunità locali*, cit., pp. 129-145; per Soleto, Sternatia, Gagliano e Martignano: ancora ivi, pp. 149-179; e per Otranto: S. PANAREO, *Capitoli e grazie concesse alla città di Otranto (1482-1530)*, in «Rinascenza salentina» 3 (1935), pp. 125-138. Ancora inedita è invece la documentazione riguardante Carovigno e conservata nell'Archivio privato della famiglia Dentice di Frasso a San Vito dei Normanni (si tratta di una pergamena al momento consultabile sul portale della Soprintendenza archivistica della Puglia), e un privilegio riguardante l'Università di Scorrano, transuntato in un documento pergameneo datato 1494 conservato presso l'Archivio di Stato di Lecce. Per un più dettagliato quadro delle scritture capitolari di Terra d'Otranto si rinvia a S. CALLEGARO, *La percezione della realtà urbana pugliese al tramonto del principato orsiniano*, Tesi di Dottorato, Università del Salento, XXXVI ciclo, 2024.

⁴⁵ Sul sistema di registrazione adottato dalla Sommaria, si rinvia a B. FERRANTE, *Le formule di registrazione. Appunti per un'analisi diplomatico-storica di alcuni frammenti "Curie Summarie"*, Giannini, Napoli 1973; R. ALAGGIO, «Introduzione», in EAD. (ed.), *Le pergamene dell'università di Taranto*, cit., pp. CXXIII-CXXIV e CXXXIV; e C. MASSARO, *Potere politico e comunità locali*, cit., pp. 98-99.

⁴⁶ Su questa fiera vedi L. PETRACCA, «L'espansione del circuito fieristico regionale nel Quattrocento. Fiere e mercati in Terra di Bari e Terra d'Otranto», in C. MASSARO-L. PETRACCA (eds.), *Territorio, cultura e poteri nel Medioevo*, cit., pp. 449-469: 456-457.

⁴⁷ L. PETRACCA, *L'Universitas di Oria al tempo della devoluzione del principato di Taranto alla corona aragonese*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge» 130.2 (2018), pp. 1-19, <http://journals.openedition.org/mefrm/4145> (ultimo accesso: 13/10/2025).

te motivo di attrito tra le due università.⁴⁸ I dissidi erano proseguiti fino al novembre 1463, quando Ferrante, accolte le istanze dei tarantini, si era pronunciato dapprima, il 22, a loro favore, riconoscendo a due «gentilhomini», eletti annualmente, la facoltà di ricoprire la carica di maestri del mercato,⁴⁹ per poi accogliere, il 24 dello stesso mese, le rimostranze degli oritani.⁵⁰ Questi ultimi avevano ottenuto, infatti, che fosse il capitano della loro città a vigilare sull'area della fiera di San Pietro in Bevagna e a incamerarne i proventi, ovvero le due once che «debiano pagare quelli haveranno la entrata del detto paniere».⁵¹

L'immediato accoglimento della richiesta presentata dall'università di Taranto, senza il benché minimo riscontro o sondaggio preventivo *in loco*, se da un lato conferma la pronta e piena disponibilità sovrana nei confronti delle suppliche avanzate dai sudditi, dall'altro, mette in luce quanto fosse scarsa la conoscenza delle situazioni locali da parte della Curia Regia. Trascorsi appena due giorni dall'approvazione dei capitoli supplicatori della città di Taranto, l'università di Oria, preso atto che era stata attribuita «alli Cittadini di Taranto la intrata de lo paniere [...], el quale paniere se fà et è nel Territorio di Oyra», aveva fatto appello al sovrano per rivendicarne la giurisdizione, che fu affidata, appunto, con somma soddisfazione degli oritani, proprio al capitano della medesima città.⁵²

Nell'esaminare il dettato dei testi capitolari, altrettanto importante si rivela il principio di imitazione, in base al quale, in una ideale scala gerarchica delle municipalità, i centri minori prendono a modello i maggiori, avanzando in alcuni casi anche le medesime richieste. Queste, assai di frequente, fanno leva sulla consuetudine, ossia sulla ripetizione di un determinato comportamento, che diviene norma giacché reiterato nel tempo. Di fatto, quindi, l'azione normativa delle comunità trovava la sua fonte nella consuetudine, che rappresentava, al contempo, un principio fondamentale sia per gli organi decisionali delle università, sia per il sovrano, pronto a ricorrervi ogni qual volta si fossero presentate situazioni dubbie. Se per le comunità, infatti, il richiamo alla consuetudine avrebbe potuto assecondare la richiesta di abrogazione di una norma ritenuta sgradita, introdotta magari più di recente, per il re l'appello alla consuetudine si rivelava altrettanto prezioso soprattutto in caso di innovazioni che rischiavano di compromettere i già precari equilibri.

Nel complesso, sul piano testuale, le norme capitolari qui considerate presentano tutte la medesima struttura: un protocollo in mediolatino redatto a cura della cancelleria regia, nel quale viene presentata l'università postulante e le circostanze in cui è stata formulata

⁴⁸ R. ALAGGIO (ed.), *Le pergamene dell'Università di Taranto*, cit., doc. n. 45, p. 104. Inoltre, nel 1414, la regina Giovanna II, dietro supplica dei tarantini, aveva riconosciuto loro il controllo e la piena giurisdizione del paniere. Cfr. Biblioteca del Liceo Archita di Taranto, *Codice Architiano*, ms., cc. 51r-56r; e R. CAPRARA-F. NOCCO-M. PEPE (eds.), *Libro rosso di Taranto (Codice Architiano)*, cit.

⁴⁹ R. ALAGGIO (ed.), *Le pergamene dell'Università di Taranto*, cit., doc. n. 45, p. 104.

⁵⁰ G. PAPULI, «Documenti editi ed inediti», cit., pp. 465-467.

⁵¹ Ivi, p. 467.

⁵² Ivi, p. 465.

la richiesta; il *corpus* del privilegio articolato in capitoli, ciascuno dei quali chiuso dalla risposta data dal sovrano; e un *escatocollo* indicante generalmente la conferma di quanto elencato, alcune formule dispositive, la *sanctio*, la datazione e la firma del sovrano.

Le petizioni esibite dalle università idruntine, analogamente a quelle di altre realtà regnicole, avanzano richieste che rispondono alle specifiche necessità dei rispettivi centri, alle aspettative di ripresa economica e alla vocazione produttiva del territorio, in rapporto al livello di crescita politica e di stabilità sociale raggiunto. Solitamente le suppliche soddisfacevano tre differenti ordini di esigenze: garantire la conferma di privilegi già goduti, promuovere la concessione di nuove prerogative e consentire la reintegrazione e la restituzione di antichi possessi e diritti. Va da sé che le comunità economicamente e socialmente più evolute siano state anche quelle in grado di esprimere istanze più ambiziose e complesse, dettate magari dall'esigenza di tutelare gli interessi dei gruppi eminenti e di dimostrare piena capacità nell'acquisire sempre maggiori spazi di gestione nel governo cittadino (soprattutto consigli e uffici).

Ma entriamo un po' più del dettaglio. Nella gran parte dei casi una delle prime richieste avanzate dalle comunità, e non solo dalle maggiori come Taranto e Lecce, riguarda il riconoscimento della demanialità.⁵³ La convalida dello stato di demanialità, ricorrente in quasi tutte le petizioni esibite a Ferrante dai centri inclusi nell'ex principato orsiniano, rappresentava la premessa fondamentale per la definitiva emancipazione dal potere feudale, che aveva spesso mortificato le istanze e le aspettative delle comunità, nonché la chiave di volta per il conseguimento da parte delle stesse di una maggiore autonomia amministrativa. Lo stato di demanialità metteva in essere un rapporto nuovo e diretto tra sovrano e città (ma anche *terre* e *casali*), tra centro e periferia, tra potere dato, quello della monarchia, e potere delegato, quello affidato alle magistrature locali, agli organi rappresentativi e di governo delle università.⁵⁴

L'accresciuta agilità di rapporti tra Corona e realtà urbane incrementò lo sviluppo di quelle dinamiche sociali, che resero col tempo sempre più vivace e animoso il confronto politico all'interno dei centri economicamente più evoluti,⁵⁵ capaci di esprimere anche una doppia rappresentanza, dei "gentilomini" e dei "popolani", i cui eletti avrebbero potuto ricoprire importanti cariche, come ad esempio quella di camerlengo (o maestro di fiera).⁵⁶ Si ricorda, inoltre, che lo stato di demaniali-

⁵³ Oltre a Taranto e Lecce, fanno richiesta di restare nel regio demanio le comunità di Brindisi, Gallipoli, Oria, Mesagne, Castellaneta, Ostuni, Martina Franca, Ceglie de Gualdo, Francavilla, Nardò, San Pietro in Galatina e Soletto.

⁵⁴ Sul rapporto tra potere regio (il *publicum*) e poteri delegati, vedi G. VALLONE, «L'originarietà dei poteri e la costituzione mista», in M. L. TACELLI-V. TURCHI (eds.), *Studi in onore di Piero Pellegrino*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2010, vol. III, pp. 303-320.

⁵⁵ Si veda, ad esempio, il caso di Taranto indagato da Anna Airò (A. AIRÒ, *Per una storia dell'università di Taranto nel Trecento*, in «Archivio Storico Italiano» 158 [2000], pp. 29-84) e da Rosanna Alaggio (R. ALAGGIO [ed.], *Le pergamene dell'Università di Taranto*, cit., pp. LXXI-LXXVIII).

⁵⁶ Oltre a Taranto e Lecce, le prime attestazioni di una doppia rappresentanza riguardano i centri di Ostuni e Mesagne.

tà consentiva alle università di controllare importanti ambiti della fiscalità locale, incamerando, ad esempio, i proventi non più signorili della bagliva (che esigeva un'ampia e diversificata serie di diritti e gestiva un *bancum iusticiae* competente in ambito civile) e della capitania (competente invece *in criminalibus* e nelle cause che esulavano dalla sfera di azione della bagliva),⁵⁷ o ancora imponendo dazi e gabelle municipali al fine di facilitare lo smercio delle produzioni locali.⁵⁸ Se i centri più grandi e vivaci optarono per il riconoscimento della demanialità, tra i più piccoli alcuni preferirono assoggettarsi alla "signoria" della vicina città (essere quindi ad essa subordinati sul piano amministrativo, fiscale e giudiziario) piuttosto che quella esercitata da un nuovo feudatario.⁵⁹

Altro importante motivo di contrattazione, come già anticipato, era rappresentato dalla conferma di privilegi già goduti, che si auspicava non cadessero in desuetudine, e dalla richiesta di sgravi fiscali, esenzioni (come l'abolizione del prelievo forzoso del sale) e agevolazioni economiche di vario tipo. Alcune università, e in particolare quelle dei centri interessati da fenomeni di aumento demografico, preferirono procedere con la tassazione per fuochi (come Ostuni, Lecce e Nardò), mentre altre richiesero il ritorno al sistema delle collette a importo prestabilito (come Taranto, Brindisi, Martina Franca e Castellaneta).

Altrettanto vario risulta il rapporto con la componente forestiera e straniera. Se alcune comunità puntarono a tutelarne la presenza sul territorio, magari nella convinzione di incrementare il gettito delle entrate e favorire gli scambi (tipo Taranto e Brindisi), altre cercarono invece di limitarne le agevolazioni, interpretate come fonte di detrimento per l'economia locale.⁶⁰

A capitoli invocanti il ripristino di precedenti consuetudini, disciplinanti la prassi amministrativa o concernenti facilitazioni fiscali, e che richiamavano destramente in causa, come ad Ostuni, «la recolenda memoria del principe di Taranto»,⁶¹ si alternavano suppliche di tono fortemente critico nei confronti del governo di quest'ultimo. Esse miravano sia all'abolizione di gabelle e tributi straordinari (quali *lo castello* o *guardia*, *la stina* di Capodanno o *donno consueto*, *la taberna*, *la decima* sul prezzo di vendita, *l'exitura* dell'olio, ecc.), alcuni introdotti già al tempo della contessa di Lecce, Maria d'Enghien, ed esatti in seguito anche dal figlio, Giovanni Antonio, sia al recupero di

⁵⁷ Sulle due corti di giustizia e sulle specifiche competenze di entrambi gli uffici, si rimanda a F. SENATORE, *Una città, il Regno: istituzioni e società*, cit., pp. 147-179; e L. PETRACCA, *Le terre dei baroni ribelli. Poteri feudali e rendita signorile nel Mezzogiorno aragonese*, Viella, Roma 2022, pp. 77-109 (e relativa bibliografia).

⁵⁸ Sulla politica fiscale delle comunità pugliesi, si veda D. MORRA, *Vivere per gabelle. Spunti comparativi sulle fiscalità municipali nel regno di Napoli tardomedievale: l'area pugliese fra giurisdizioni e mercati*, in «Reti Medievali» 24.1 (2023), pp. 189-234.

⁵⁹ È questo, ad esempio, il caso di Martignano, piccolo centro della contea di Lecce, i cui abitanti dichiarano di trovarsi «da tempo longissimo [...] supito la signoria de la città de Leze et cossì sperano de vivere et morire in futurum». Cfr. C. MASSARO, *Potere politico e comunità locali*, cit., pp. 100-101.

⁶⁰ Suppliche in tal senso sono presentate, ad esempio, dalle università di Oria e di Castellaneta.

⁶¹ L. PEPE (ed.), *Il Libro Rosso della città di Ostuni*, cit., p. 136.

beni e patrimoni confiscati a quanti, come a Mesagne, ad esempio, erano stati «miseramente uccisi per ordine del principe».⁶²

La necessità di procedere a un contenimento della pressione tributaria, difficilmente sostenibile soprattutto per i ceti più deboli, e l'aspirazione a un miglioramento, più in generale, delle condizioni socioeconomiche delle comunità, sono alla base delle suppliche invocanti esenzioni fiscali (su collette, donativi, tributi vari e *subventioni*) piuttosto ampie e durature, che si estendevano di solito dai tre ai cinque anni, ma potevano anche raggiungere i dieci anni, come a Oria.⁶³

Altrettanto esemplificative dell'interesse dimostrato dalle università idruntine sul piano economico sono anche una serie di richieste riguardanti la giurisdizione di aree rurali ricadenti nel territorio ritenuto di propria pertinenza e la conferma dei diritti di fiera. L'attenzione delle comunità al riconoscimento di mercati settimanali e di empori franchi, per i quali si chiedeva magari il prolungamento dei giorni di franchigia, era ovviamente dettata dai vantaggi economici derivanti dalla gestione di questi eventi.

Le fiere costituivano la principale occasione di incontro, a cadenza periodica, destinato allo scambio e alla compravendita di beni di consumo. I raduni fieristici offrivano agli operatori locali l'opportunità di smerciare la propria produzione, di immettere sul mercato un variegato paniere merceologico, che andava dal manufatto artigianale alle eccedenze del settore agricolo. Nelle fonti i termini *fiera*, *feria*, *nundinae*, *forum*, *paniere* ricorrono indistintamente per indicare sia la fiera stagionale sia il mercato settimanale, anche se importanti aspetti distinguono i due appuntamenti. In primo luogo, la periodicità. La fiera aveva solitamente cadenza annuale, in coincidenza spesso di una festività religiosa, e poteva protrarsi per giorni, ma anche per settimane o addirittura mesi. Il mercato era invece giornaliero o settimanale. Abbondanza e varietà di offerta distinguevano ancora la prima dal secondo. La fiera proponeva merci chiaramente più pregiate, che andavano ben oltre le esigenze del quotidiano, come tessuti di finissime lane, di lino e di seta, oggetti di oreficeria, raffinate pellicce, metalli preziosi, perle, tappeti, arazzi, manufatti metallici, in ceramica e in vetro, materie tintorie ecc. Ciò contribuiva ad attirare un più elevato numero di operatori economici, di visitatori e di possibili acquirenti, locali, ma soprattutto forestieri, per accogliere i quali divenne necessario disporre, a differenza del mercato, di adeguati spazi e di aree pubbliche di particolare ampiezza.

Infine, aspetto certo tra i più importanti, le operazioni commerciali concluse in tempo di fiera erano tendenzialmente esenti da dazi, gabelle e qualsiasi altro onere fiscale. Lo *status* di franchigia rappresentava la principale attrazione dell'evento. Ed ecco perché la fiera si traduceva generalmente in un intenso afflusso di uomini, merci e traffici, la cui capacità di attrazione era direttamente proporzionale al regime di esenzione daziaria previsto. Le agevolazioni fiscali attiravano i partecipanti, favorivano lo sviluppo di alcuni itinerari mercantili rispetto ad altri ed incrementavano, in pari tem-

⁶² A. PROFILO (ed.), *La Messapografia ovvero Memorie*, cit., p. 124.

⁶³ G. PAPULI, «Documenti editi ed inediti», cit., p. 468.

po, la capacità economica degli intervenuti, ma anche, e soprattutto, delle comunità interessate a ospitare una fiera e ad accaparrarsene – così come si è visto per il caso di Oria e Taranto – il controllo.⁶⁴ Motivo per cui la concessione di una fiera costituiva spesso causa di contenzioso tra centri limitrofi.

Un discorso a parte meritano poi quei capitoli dai quali è possibile trarre informazioni preziose sulla costituzione del governo cittadino, sulle competenze di alcuni ufficiali e sull'esercizio dell'attività giudiziaria. L'azione politica locale si esprimeva nell'assemblea degli *homines* chiamati a dibattere questioni ed emergenze d'interesse collettivo e individuale. Il corpo "parlamentare" faceva capo a un consiglio ristretto di *officiales*, composto da uno o più sindaci, dal giudice annuale, dal catapano, dal maestro d'atti e dal camerlengo (*camberlingo*) o tesoriere, che amministrava le finanze. Queste magistrature operavano sotto il controllo di un capitano di estrazione forestiera, garanzia di imparzialità, il quale, se durante la signoria di Giovanni Antonio Orsini del Balzo fu designato dallo stesso principe, con il passaggio alla demanialità, divenne di nomina regia.⁶⁵ Presso la dimora del capitano, che amministrava la giustizia, si riuniva il parlamento, presieduto dallo stesso, e formato da tutti i capifamiglia della comunità o da una loro rappresentanza.

Sul capitano regio, figura di raccordo tra il sovrano e le comunità locali, e sulle modalità di svolgimento del suo incarico, sottoposto a sindacato a conclusione del mandato, si concentravano spesso le attenzioni delle università politicamente più evolute e consapevoli, interessate ora a influenzare la sua nomina, ora a limitare l'esercizio delle sue funzioni, ridurne i compensi e le competenze.⁶⁶

⁶⁴ Sul sistema fieristico pugliese si rimanda ancora a L. PETRACCA, «L'espansione del circuito fieristico regionale», cit.; EAD., *Di porto in fiera nel Quattrocento. Un itinerario fieristico tra due mari da Barletta a Taranto*, in «Bulettno dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo» 115 (2013), pp. 345-374; EAD., «Luoghi, tempi e spazi del sistema fiera in Puglia tra XIII e XIV secolo», in F. MONTELEONE-L. LOFUOCO (eds.), *Dulcis nil est mihi veritate. Studi in onore di Pasquale Corsi*, Edizioni del Rosone, Foggia 2015, pp. 387-418; e L. PETRACCA, *The Trade Fair Network in Apulia during the Thirteenth and the Fourteenth Centuries*, in «Historical Research» (2021), <https://doi.org/10.1093/hisres/htab038>. Per una prospettiva più ampia, utilissimo è il rinvio a E. SAKELLARIOU, *Southern Italy in the Late Middle Ages*, cit., pp. 448-457.

⁶⁵ G. VALLONE, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed Antico Regime. L'area salentina*, Viella, Roma 1999, p. 180: «[...] quando l'*universitas* è demaniale, la nomina del capitano è regia; quand'è infeudata, spetta (e certo già a metà del Quattrocento) al feudale». Si veda anche ID., «Autonomie cittadine, miserabiles personae, "pubblico"», in G. VITOLO (ed.), *Città, spazi pubblici e servizi*, cit., pp. 31-60.

⁶⁶ Sui capitani regi in età aragonese, cfr. G. GENTILE, *Lo stato napoletano sotto Alfonso I*, cit., pp. 1-56: 36-38; G. MUTO, «Istituzioni dell'Università e ceti dirigenti locali», in G. GALASSO-R. ROMEO (eds.), *Storia del Mezzogiorno. IX.2. Aspetti e problemi del Medioevo e dell'Età Moderna*, Edizioni del Sole, Napoli 1991, pp. 16-67: 30-31; e il più recente articolo di C. BERARDINETTI, «La diversità del governo nostro». *I capitani regi nei domini del principe di Salerno dopo la Congiura dei Baroni*, in «Società e Storia» 179 (2023), pp. 5-30. Sui rapporti particolarmente tesi tra comunità cittadine e ufficiali regi, cfr. G. VITALE, «*Universitates*» e «*officiales regii*» in età aragonese nel regno di Napoli: *un rapporto difficile*, in «Archivio storico italiano» 51.1 (2010), pp. 53-72.

Il capitano amministrava localmente per conto del re sia la giustizia civile, che esulava dalle competenze del baiulo (secondo grado), sia quella penale; svolgeva funzioni di controllo in ambito amministrativo e finanziario; sorvegliava l'attività istituzionale dei centri presenti all'interno del distretto di sua competenza e tutelava l'ordine pubblico, esercitando di fatto uno stretto controllo sulla vita delle comunità. Di conseguenza, la definizione delle sue competenze, tanto estese quanto rilevanti, fu spesso oggetto di trattativa tra le università e il sovrano.

L'azione regolamentatrice promossa dalle comunità interessò anche l'esercizio dell'attività giudiziaria. Tra le richieste sottoposte ad approvazione regia non mancarono infatti interventi mirati a tutelare gli interessi dei cittadini, spesso costretti a essere giudicati «extra menia» o a sostenere spese processuali sin troppo gravose. Nel primo caso, si puntava a ottenere il trasferimento dei dibattimenti civili e penali presso la corte del governatore o capitano locale. Relativamente invece alle pratiche processuali e agli importi versati dai querelanti, il più delle volte artificiosamente lievitati, una costante era rappresentata dalla richiesta di usufruire della facoltà di ritirare la denuncia entro tre giorni (il privilegio del *triduo*), evitando così l'aggravio delle spese aggiuntive.

Importante e ulteriore conferma dell'acquisita capacità interlocutoria e contrattuale delle comunità di Terra d'Otranto nei confronti della Corona giungerà dalla documentazione prodotta nei tre/quattro decenni immediatamente successivi alla devoluzione del principato tarantino. Se quanto fin qui esposto ha attinto, infatti, prevalentemente ai capitoli supplicatori del 1463/1464, negli anni a seguire numerosi furono gli appelli rivolti a Ferrante e ai suoi successori dalle stesse comunità, interessate a confermare, integrare e ampliare i propri privilegi.

Il quadro tracciato, oltre a confermare l'importanza dei capitoli supplicatori quale specchio delle concrete esigenze della popolazione meridionale e dei rapporti istituzionali tra comunità e Corona, avvalorava l'idea di una sostanziale uniformità delle richieste avanzate dalle municipalità di area idruntina. Il contenuto delle suppliche si mostra generalmente in linea con quanto invocato e negoziato presso altre realtà regnicole, convergendo su aspetti più o meno ricorrenti come la demanialità, la fiscalità, la giustizia e la convalida di diritti e privilegi.⁶⁷ Le comunità meridionali però non erano tutte uguali: il peso delle istituzioni, il rapporto con eventuali feudatari, le condizioni socioeconomiche, la natura del territorio e altro ancora facevano la differenza. E questa differenza si riflette nei capitoli come in altre tipologie di scritture. Sia pur nell'omogeneità di fondo dei casi esaminati, è possibile infatti evidenziare alcune specificità che caratterizzano le richieste provenienti dai contesti infeudati, interessati soprattutto a debellare gli abusi feudali, come tasse e prestazioni giudicate illegittime, violazione dei diritti di pascolo o di uso civico, requisizione di prodotti agricoli, imposizioni varie, ecc. E mentre i centri maggiori del Regno, indipendentemente dai particolarismi istituzionali, appaiono soprattutto interessati al controllo della fiscalità urbana, al rico-

⁶⁷ P. TERNZI, *Evoluzione politica e dialettica normativa*, cit., p. 98.

noscimento di monopoli cittadini (farina, pane, pesce e vino) e all'esonazione daziaria,⁶⁸ tra le comunità idruntine si possono distinguere quelle marittime, orientate in modo particolare a tutelare interessi economico-commerciali legati al mare e al porto di pertinenza, e quelle ricadenti nell'entroterra, i cui capitoli, molto simili a quelli di altre aree interne del Mezzogiorno, ruotano essenzialmente sul riconoscimento di usi civici, sulla tutela dei diritti di pascolo e sulla riduzione del carico fiscale.

4. Conclusioni

Il dato più evidente che emerge dai testi capitolari, le cui richieste, come si è visto, investono vari ambiti della vita civile, è la progressiva consapevolezza delle comunità urbane di svolgere un ruolo politico decisamente più attivo che in passato. Le università mostrano un'evidente capacità di difesa delle proprie prerogative; avanzano, e soprattutto in particolari casi, richieste ambiziose sia a livello amministrativo sia a livello economico; intervengono per modificare l'equilibrio tra le competenze dei propri organismi di governo e quelle degli ufficiali regi, condizionando in maniera più o meno incisiva l'esercizio delle funzioni svolte da questi ultimi; avocano a sé diritti fiscali e commerciali; e beneficiano di svariate concessioni. Tra queste si segnalano, in particolare, la facoltà di usufruire delle risorse del territorio circostante (acque, legname e prati per il pascolo) in comune con i centri contermini, causa spesso di non pochi contrasti; e quella di beneficiare del privilegio «de civiltà per totum Regnum», già accordato ai tarantini, e che forse più di tutti apre uno spiraglio sulle potenzialità economiche e sui possibili sviluppi in ambito commerciale di alcune comunità idruntine. L'accoglimento di tale richiesta rendeva infatti i postulanti franchi e immuni «per tutte città, terre et lochi del ditto Regno». L'estensione del godimento del diritto di cittadinanza in ogni terra demaniale o feudale – già prerogativa dei mercanti veneziani, e condizione invocata, anche se spesso respinta, da parte di molte comunità – potrebbe essere indicativa di una discreta presenza di operatori economici locali, la cui attività avrebbe certo tratto beneficio dal conseguimento di un diritto che favoriva la mobilità e incrementava, in pari tempo, la capacità produttiva e le risorse economiche del territorio.⁶⁹

Da ultimo, è inoltre opportuno precisare che, al di là di quanto il tono delle suppliche abbia potuto più o meno enfatizzare situazioni positive o negative, al fine di far leva sulla prodigalità sovrana, e al di là di quanto lo stesso Ferrante, interessato al più largo consenso, sia riuscito realmente a tenere fede alle promesse, i testi capitolari esprimono appieno le istanze e le aspettative delle comunità e dei ceti preminen-

⁶⁸ ID., *L'Aquila nel Regno*, cit.; F. SENATORE, *Una città, il Regno: istituzioni e società*, cit.; P. TERENCEZI, *Evoluzione politica e dialettica normativa*, cit.; A. AIRÒ, «*Et signanter omne cabella*», cit., pp. 165-214.

⁶⁹ Tra le comunità che ne fanno richiesta, si segnalano Lecce, Brindisi, Oria, Gallipoli e Nardò.

ti che le rappresentavano, chiariscono la funzione istituzionale dell'università stessa. Attraverso la formulazione del dettato normativo vengono difese le competenze del governo cittadino ed è promossa la salvaguardia dell'interesse pubblico, segno di una acquisita consapevolezza civica che ha tratto sicuramente giovamento dall'inclusione di queste comunità nel demanio regio. E benché la perifericità geografica abbia a lungo segnato e condizionato la storia dei centri di Terra d'Otranto, come del resto quella di molti altri contesti meridionali, gli stessi non furono estranei a quel clima di novità e di rinnovamento che, inaugurato con la morte del principe Orsini e con il riconoscimento dello stato di demanialità, condurrà diverse comunità idruntine ad acquisire spazi sempre più ampi di partecipazione politica, all'interno dei quali si andranno via via definendo i contorni di «un'identità complessa». Un'identità che «non si alimentava solo di elementi religiosi e culturali, ma anche [...] di ben concrete condizioni giuridiche e di privilegi fiscali [...], che rendevano, ad esempio, la cittadinanza di Napoli diversa da quella di Salerno o di Lecce, e non solo in ambito locale, bensì anche nel resto del regno, per cui si era identificati non come sudditi della monarchia, ma in quanto appartenenti ad una determinata comunità urbana».⁷⁰ Ed è proprio nel segno di questa appartenenza che l'indagine sugli aspetti concernenti il processo di produzione e confezione delle scritture redatte dalle *universitates* regnicole (quali capitoli, placitazioni, inchieste, documenti fiscali o altro) dovrebbe essere affiancata da quella, altrettanto importante, sugli aspetti caratterizzanti il percorso conservativo e la funzione archivistica assunta dal patrimonio documentario dei rispettivi municipi, tangibile espressione di una raggiunta autocoscienza civica.

⁷⁰ G. VIROLO, *L'Italia delle altre città*, cit., p. 102.

